



DETERMINAZIONE n. 185 del 22 DIC. 2015

INPS - UFF. CO.CE. - Pervenuto il 23 DIC. 2015

OGGETTO: Determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009 avente ad oggetto *"Linee di intervento finalizzate al contenimento ed al ridimensionamento del contenzioso giudiziario e amministrativo nell'Area legale"* - Modifica dell'allegato n. 2 *"Disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS"*.

IL PRESIDENTE

- **Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- **Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;
- **Visto** il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- **Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- **Vista** la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- **Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **Vista** la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2011;
- **Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- **Visto** l'art. 69, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui *"Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente"*.

- **Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- **Visto** il codice deontologico forense;
- **Vista** la legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- **Visti** in particolare gli artt. 23 e 41 della citata legge 31 dicembre 2012 n. 247 rubricati rispettivamente "*Avvocati degli enti pubblici*" e "*contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*";
- **Vista** la determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009 che, nell'approvare le linee di intervento finalizzate al contenimento ed al ridimensionamento del contenzioso giudiziario e amministrativo nell'Area legale, ha previsto, tra l'altro, l'utilizzo di giovani praticanti avvocati, così come avviene per l'Avvocatura dello Stato e per le più importanti Avvocature pubbliche;
- **Visto** il disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS, approvato con la su richiamata determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009;
- **Vista** la determinazione presidenziale n. 58 del 26 aprile 2012, recante modifiche al suddetto disciplinare mirate a favorire la più ampia adesione all'iniziativa dell'Istituto finalizzata al reclutamento di giovani praticanti legali;
- **Visto** l'art. 3, comma 2, del "*Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dell'INPS*", adottato con determinazione presidenziale n. 44 del 15 maggio 2015, che prevede che sia destinato alle borse di studio per i praticanti forensi presso l'Avvocatura dell'Istituto il 5% delle competenze professionali poste a carico delle controparti (per effetto di provvedimento giudiziale) ed effettivamente riscosse;
- **Considerato** che, allo stato, in virtù delle attuali procedure, non si verifica quel continuo aggiornamento degli elenchi dei candidati che solo può garantire la tempestiva sostituzione dei praticanti che hanno concluso il proprio ciclo formativo presso gli uffici legali dell'Istituto;
- **Ritenuto** che il continuo aggiornamento degli elenchi può essere realizzato mediante la periodica valutazione di nuove domande;
- **Ritenuto** quindi che gli obiettivi succitati possono essere raggiunti attraverso l'effettuazione di selezioni aventi cadenza annuale o infra-annuale ed alle quali si possa partecipare inoltrando la relativa domanda esclusivamente in via telematica;

- **Considerato** che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*), nel confermare che il tirocinio professionale deve essere svolto in forma continuativa per diciotto mesi, ha stabilito che la pratica presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico può essere svolta per non più di dodici mesi;
- **Considerato** altresì che la predetta legge ha disposto anche che *"Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente"*, non prevedendo più, quindi, per la pratica presso i citati enti, il decorso del primo semestre di tirocinio per poter far luogo al riconoscimento del rimborso al praticante;
- **Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;
- **Su proposta** del Direttore Generale;

DETERMINA

- di disporre le seguenti modifiche e/o integrazioni ai punti 2, 6, 7, 8, 10 e 10 bis del *"Disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS"*, approvato con determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009:
 - al **punto 2** è aggiunto, dopo la parola, "professionale", il seguente capoverso:

"In ogni caso, il tirocinio presso l'Avvocatura dell'Inps può essere svolto per non più di dodici mesi.";
 - il **punto 6** è così sostituito:

"La selezione degli aspiranti allo svolgimento della pratica viene effettuata una o più volte l'anno, in relazione alle esigenze degli Uffici legali.";
 - il **punto 7** è così sostituito:

"La domanda di ammissione al tirocinio presso l'Avvocatura dell'Inps deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando un apposito form presente sul sito dell'Istituto che viene reso operativo nel periodo stabilito per l'acquisizione delle domande.";

- il **punto 8** è così sostituito:

"La domanda può essere presentata per uno soltanto degli Uffici Legali dell'Istituto.";

- al **punto 10** viene espunto l'ultimo capoverso (dalle parole "Nel caso" fino alla parola "disponibili");

- il **punto 10 bis** è così sostituito:


"Ai candidati ammessi a svolgere il tirocinio presso l'Avvocatura dell'INPS viene erogato mensilmente un rimborso di € 450,00 per l'attività svolta, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.

Ai fini della corresponsione mensile del predetto rimborso ciascun avvocato a cui è stato affiancato il praticante dovrà attestare il regolare ed effettivo svolgimento della pratica forense da parte di quest'ultimo nel mese di riferimento".

Il "Disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS", così come modificato, è allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante.

➤ dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti esecutivi e consequenziali per la realizzazione di quanto disposto.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Direttore



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N..... DEL.....

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELL'INPS

- 1) Presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Inps può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato, analogamente a quanto già avviene per l'Avvocatura dello Stato e per le altre Avvocature degli Enti Pubblici. Sono previsti, in linea di massima, fino a due praticanti per ciascun Avvocato, salvo consentire un ulteriore utilizzo nelle realtà periferiche connotate da alti volumi di contenzioso.
- 2) La pratica forense non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Istituto, non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento di una borsa di studio di cui al punto 10/bis, e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'Albo professionale.

In ogni caso, il tirocinio presso l'Avvocatura dell'Inps può essere svolto per non più di dodici mesi.

- 3) La pratica professionale, per la quale è prevista una borsa di studio con le modalità di cui al punto 10/bis senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'Inps, fermo restando gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo la normativa in vigore, consta essenzialmente di due profili:
 - a) formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dell'Inps e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;

b) partecipazione alle udienze, dinanzi agli uffici della Magistratura civile, svolti in affiancamento degli Avvocati dell'Inps.

Considerato che la pratica forense è finalizzata essenzialmente a conseguire il titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali il numero delle udienze, la compilazione e la presentazione del libretto di pratica alla fine di ciascun semestre) sono quelle fissate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

- 4) L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, su indicazione dell'Avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- 5) Sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l'Ufficio legale dell'Inps.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
- 6) La selezione degli aspiranti allo svolgimento della pratica viene effettuata una o più volte l'anno, in relazione alle esigenze degli Uffici legali.
- 7) La domanda di ammissione al tirocinio presso l'Avvocatura dell'Inps deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando un apposito form presente sul sito dell'Istituto che viene reso operativo nel periodo stabilito per l'acquisizione delle domande.
- 8) La domanda può essere presentata per uno soltanto degli Uffici Legali dell'Istituto.
- 9) Nella domanda il praticante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- il cognome, il nome, il codice fiscale;
- il luogo e la data di nascita;
- di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della U.E.;
- il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento posta), con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza conseguita in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente. L'interessato deve indicare l'università o istituzione che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento, il voto di Laurea e la valutazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, amministrativo, penale, procedura penale e diritto del lavoro, specificando per gli esami biennali sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
- ogni altro titolo post-laurea conseguito;
- anzianità di iscrizione all'Albo dei praticanti Avvocati;
- stato di disoccupazione o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi genere;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- il recapito telefonico e l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda qualora diverso da quello di residenza, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; l'Inps non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni in merito a tale indirizzo o da mancata o tardiva comunicazione della variazione; è facoltà dell'interessato comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.

- 10) Il Direttore regionale, sentito il Coordinatore distrettuale con funzioni di coordinamento regionale procederà alla nomina di una commissione che, sulla base di criteri predeterminati, valuterà l'idoneità dei candidati e formerà la graduatoria. A parità di punteggio prevale il più giovane di età.

Per l'Avvocatura centrale la predetta procedura sarà svolta a cura del Direttore centrale Risorse umane, d'intesa con il Coordinatore generale legale.

- 10 bis) Ai candidati ammessi a svolgere il tirocinio presso l'Avvocatura dell'Inps viene erogato mensilmente un rimborso di € 450,00 per l'attività svolta, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.

Ai fini della corresponsione mensile del predetto rimborso ciascun avvocato a cui è stato affiancato il praticante dovrà attestare il regolare ed effettivo svolgimento della pratica forense da parte di quest'ultimo nel mese di riferimento.

- 11) Ai sensi del Decreto legislativo 196/03 l'Inps si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai praticanti esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura. Nella domanda di partecipazione l'interessato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione. Competono all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/03, in particolare il diritto all'aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, nonché alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima, o blocco ove eventualmente l'Amministrazione li trasmettesse violando le norme di cui alla legge citata.